

COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

AUTONOMIA COMUNALE

01. IL COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO, ENTE TERRITORIALE AUTONOMO, ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI O REGIONALI.

ART. 02

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO E' COSTITUITO DALLE POPOLAZIONI E DAI TERRITORI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI RUSCIO, TRIVIO, RESCIA, BUTINO, NEMPE.

02. CAPOLUOGO DEL COMUNE E' L'ABITATO DI MONTELEONE DI SPOLETO.

03. LA SEDE LEGALE E RAPPRESENTATIVA DEL COMUNE E' IL PALAZZO COMUNALE, SITO NEL CENTRO STORICO DI MONTELEONE DI SPOLETO.

04. LO STEMMA DEL COMUNE E' RAPPRESENTATO DA UN LEONE RAMPANTE, CHE STRINGE UNA CHIAVE PER CIASCUNA ZAMPA ANTERIORE. CON LA ZAMPA SINISTRA POSTERIORE, POGGIA SULLA VETTA PIU' ALTA, DI CINQUE CIME MONTUOSE AFFRANCATE COLORATE IN VERDE, IL CAMPO CIRCOSTANTE E' DI COLORE AMARANTO.

05. IL GONFALONE E' RAPPRESENTATO DA UN DRAPPO DIVISO IN DUE BANDE VERTICALI AFFIANCATE: UNA DI COLORE TURCHESE, L'ALTRA DI COLORE AVORIO. AL CENTRO DEL DRAPPO, CAMPEGGIA LO STEMMA COMUNALE, SORMONTATO DA UNA TORRE MERLATA; DAL BASSO LO AFFRANCANO DUE FRONDE

INTRECCIATE, UNA DI QUERCIA, L'ALTRA DI ALLORO, SOTTO LA DENOMINAZIONE DEL COMUNE.

06. L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' I CASI IN CUI SI CONCEDE LA RIPRODUZIONE DELLO STEMMA AGLI ENTI, OD ASSOCIAZIONI, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E LE RELATIVE MODALITA', SONO CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE PREVIA AUTORIZZAZIONE.

ART. 03

FINALITA' GENERALI

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA COMUNITA' DI MONTELEONE DI SPOLETO, NE CURA GLI INTERESSI NE PROMUOVE LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE REGIONALI, PROVINCIALI, COMPrensORIALI E LOCALI, INDIRIZZANDOLA VERSO OBIETTIVI DI PROGRESSO CIVILE E DEMOCRATICO, NEL RISPETTO DEI VALORI COSTITUZIONALI.

02. COOPERA CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO, LA REGIONE, LA PROVINCIA, LA COMUNITA' MONTANA E CON TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, CHE POSSANO CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DELLE PROPRIE FINALITA', SECONDO QUANTO STABILITO DALLE LEGGI VIGENTI.

03. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AGLI IDEALI DI PACE E DI INTEGRAZIONE TRA I POPOLI E, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, FAVORISCE

OGNI INIZIATIVA VOLTA A PROMUOVERE LA RECIPROCA CONOSCENZA ED IL RAPPORTO TRA LE DIVERSE CULTURE.

ART. 04

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE

01. IL COMUNE PROMUOVE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO - ARCHEOLOGICO - ARTISTICO - CULTURALE - RELIGIOSO, FAVORENDONE LA DIFFUSIONE E GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI.

02. RICONOSCE E VALORIZZA CON IDONEE INIZIATIVE LE CARATTERISTICHE MONTANE DEL PROPRIO TERRITORIO.

03. PROMUOVE LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALE CON UNA POLITICA AMBIENTALE RIVOLTA A PREVENIRE E AD ELIMINARE LE FONTI D'INQUINAMENTO, NONCHE' AD ASSICURARE UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA ED IL DIRITTO ALLA SALUTE.

04. TUTELA, IN COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LE ATTIVITA' DIDATTICHE, FINALIZZATE AD UNA COMPLETA FORMAZIONE EDUCATIVA.

ART. 05

PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE FAVORISCE LA DIFFUSIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLA ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO, PROVVEDENDO ALLA EVENTUALE REALIZZAZIONE DI IDONEE STRUTTURE E ALLA VALORIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA PARTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI.

02. ASSICURA IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, RICREATIVE E TURISTICHE, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 06

TUTELA DELLA FAMIGLIA, DEI SOGGETTI DEBOLI E DELLE ATTIVITA' GIOVANILI

01. IL COMUNE FAVORISCE LO SVILUPPO ARMONICO DELLA FAMIGLIA, RICONOSCENDO LA TUTELA DELLA MATERNITA', I DIRITTI DEI MINORI E DEGLI ANZIANI.

02. PROMUOVE SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI ISTITUZIONALI PREPOSTI E LE FORME ASSOCIATIVE DEL VOLONTARIATO, SECONDO PROGRAMMI D'INTERVENTI IN ARMONIA ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA.

03. FAVORISCE IL REINSERIMENTO NEL TESSUTO ECONOMICO DEI SOGGETTI DEBOLI E CONTRIBUISCE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ESIGENZE SOCIALI DEI GIOVANI.

ART. 07

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

01. IL COMUNE, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO PIANIFICATO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE

SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E TURISTICI, VALORIZZANDO INIZIATIVE E RISORSE PUBBLICHE E PRIVATE.

02. ADOTTA CON PROPRI PROVVEDIMENTI, IN ARMONIA CON IL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO, IL PIANO URBANISTICO REGIONALE E PROVINCIALE, L'IDONEO STRUMENTO URBANISTICO PER L'ORDINATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI E PRODUTTIVI E DELLE INFRASTRUTTURE LOCALI.

03. PREDISPONE, IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI COMPETENTI, IDONEI STRUMENTI DI PREVENZIONE SISMICA E DI PRONTO INTERVENTO PER FAR FRONTE ALLE NECESSITA' EMERGENTI, IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA'.

ART. 08

ATTIVITA' PRODUTTIVE

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ADOTTA INIZIATIVE TENDENTI A REALIZZARE IL MAGGIORE SVILUPPO ECONOMICO POSSIBILE E UNA CONDIZIONE DI PIENA OCCUPAZIONE PER IMPEDIRE LO SPOPOLAMENTO DEL PROPRIO TERRITORIO ED I FENOMENI DI DISGREGAZIONE SOCIALE E FAMILIARE.

02. FAVORISCE LO SVILUPPO DI OGNI FORMA DI ATTIVITA' PRODUTTIVA. PARTICOLARE ATTENZIONE RISERVA ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNICA, ADOTTANDO ADEGUATE POLITICHE D'INTERVENTO, DI PROMOZIONE E DI SOSTEGNO PER L'ELEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VITA DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA DIRETTO - COLTIVATRICE, SINGOLA OD ASSOCIATA, PROGRAMMATE ANCHE D'INTESA CON LE CATEGORIE SINDACALI DI SETTORE.

03. COORDINA LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DELLA ZONA SIA AGRO-ALIMENTARI

SIA ARTISTICO-ARTIGIANALI.

04. PROMUOVE, VALORIZZA LE BELLEZZE NATURALI DEL PROPRIO TERRITORIO E SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE ED AGROTURISTICHE.

05. PROMUOVE E SOSTIENE LE FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE FRA LAVORATORI, D'INTESA CON LE FORZE SOCIALI E SINDACALI.

06. PROMUOVE, ALTRESI' OGNI FORMA DI COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO DEI POSSIDENTI DI MONTELEONE DI SPOLETO.

ART. 09

PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ATTRAVERSO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA.

02. FAVORISCE LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI ALLA PROGRAMMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICENZA E DI EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

03. ASSICURA A TUTTI L'INFORMAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA', NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE E CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

04. IL COMUNE FAVORISCE, ALTRESI', L'ACCESSO DI CITTADINI ED ASSOCIAZIONI ALLE STRUTTURE DELL'ENTE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO.

05. STABILISCE LE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AI PROCEDIMENTI, CHE INCIDONO SULLE SITUAZIONI GIURIDICHE

SOGGETTIVE.

ART. 10

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI

ATTI ED AVVISI, PREVISTI DALLA LEGGE, DALLA STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA, AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E SU ATTESTAZIONE DI QUESTI NEL CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

04. L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE ALLA DIFFUSIONE DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI E NOTIZIE, DI CARATTERE GENERALE, CON ANNUNCI AFFISSI PRESSO LE BACHECHE POSTE NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI.

TITOLO 02

GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO 01

ART. 11

NORME GENERALI

01. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

02. SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA DELLA COMUNITA' E LA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE COMPETENZE DETERMINATE DALLA STATUTO NELL'AMBITO E NEL RISPETTO DELLA LEGGE.

CAPO 02

ART. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE. COMPETENZE GENERALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. TUTTA L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E' FINALIZZATA AD ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELLA COSA PUBBLICA ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA'.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

04. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA NORMATIVA, ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

05. IL CONSIGLIO PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE, CONCORRENDO CON LA STESSA ALLE SPESE NECESSARIE. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELEGATE.

ART. 13

FUNZIONI D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE ED ESPRIME I PROPRI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI, SECONDO IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE ED I PRINCIPI AFFERMATI NEL PRESENTE STATUTO, ADOTTANDO GLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ADOTTARE GLI ATTI FONDAMENTALI PUO' APPROVARE RISOLUZIONI PER PROMUOVERE, INDIRIZZARE, SOLLECITARE, L'ATTIVITA' DEGLI ALTRI ENTI ELETTIVI E LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, INTERVENTI O PROGETTI PREDISPOSTI.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESPRIMERE DIRETTIVE PER L'ADOZIONE, DA PARTE DELLA GIUNTA, DI QUEI PROVVEDIMENTI CHE IL REVISORE DEI CONTI O IL DIFENSORE CIVICO ABBIANO INDIVIDUATO COME NECESSARI AD UNA MIGLIORE AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'ENTE.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ADOTTARE RISOLUZIONI, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO, PER ESPRIMERE, NEL RISPETTO DELLA PLURALITA' DI OPINIONE, LA SENSIBILITA' E GLI ORIENTAMENTI NELLO STESSO PRESENTI, SUI TEMI ED AVVENIMENTI DI CARATTERE POLITICO, SOCIALE, ECONOMICO, CULTURALE, ED INTERPRETARE, CON QUESTI ATTI LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AGLI EVENTI CHE INTERESSANO LA COMUNITA' NAZIONALE E LOCALE.
05. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 14

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

01. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO SECONDO QUANTO DISPONE IL PRESENTE STATUTO.
02. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI IN CUI, SECONDO IL REGOLAMENTO, DEVONO ESSERE SEGRETE.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' RIUNITO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DI META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. LE DECISIONI VENGONO PRESE, SALVO QUANDO NON E' PREVISTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA, DALLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI. NELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO LE SCHEDE BIANCHE O NULLE NON SONO CALCOLATE NEL NUMERO TOTALE DEI VOTI.

ART. 15

NOMINE DI RAPPRESENTANTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE O ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI SECONDO LE MODALITA' CONFORMATE AI PRINCIPI DI TRASPARENZA E COMPETENZA, PREVISTE NEL REGOLAMENTO.
02. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO NOMINATI, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO

PROGRAMMATICO INDICANTE GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

03. I RAPPRESENTANTI INDICATI NEL PRECEDENTE COMMA 01 RIFERISCONO ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SULLA LORO ATTIVITA'.

ART. 16

POTERI E COMPITI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI SONO SCELTI DALL'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO. LA POSIZIONE GIURIDICA, LO

"STATUS" E I POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DEL CONSIGLIO, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI.

LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO, CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI

LORO ATTRIBUITI, FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSIVI.

04. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' COLUI CHE HA RICEVUTO UN MAGGIOR NUMERO DI VOTI ED ESERCITA LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DALLA STATUTO.

05. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI POLITICI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO. AI GRUPPI CONSILIARI, NEI LIMITI DEL

PATRIMONIO IMMOBILIARE DISPONIBILE, SONO ASSICURATE IDONEE STRUTTURE PER L'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO.

ART. 17

LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE NEL SUO INTERNO LE COMMISSIONI PERMANENTI, PER L'ESAME PRELIMINARE DEI PROPRI ATTI, STABILENDO IL NUMERO E LE COMPETENZE, CON DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA.

02. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI SONO COSTITUITE DA CONSIGLIERI COMUNALI CHE RAPPRESENTANO, CON CRITERIO PROPORZIONALE, TUTTI I GRUPPI.

03. LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI VIENE EFFETTUATA DAI RISPETTIVI CAPOGRUPPI. LA VOTAZIONE PER LA COSTITUZIONE AVVIENE IN CONSIGLIO. I COMMISSARI SCELGONO AL LORO INTERNO PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE.

04. IL REGOLAMENTO DETERMINA FUNZIONI E POTERI DELLE COMMISSIONI, NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE ED ASSICURA NELLE FORME PIU' IDONEE LA PUBBLICITA' DEI LAVORI E DEGLI ATTI.

05. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' DI AUDIZIONE DI ESPERTI ESTERNI E DI SOGGETTI ISTITUZIONALI O SOCIALI.

06. I COMMISSARI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO SOSTITUITI.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' NOMINARE NEL SUO INTERNO COMMISSIONI SPECIALI INCARICATE DI ESPERIRE LE INDAGINI CONOSCITIVE ED IN

GENERALE DI ESAMINARE ARGOMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE CHE NON RIENTRINO NELLA COMPETENZA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI. CON IL PROVVEDIMENTO DI NOMINA VIENE DESIGNATO IL COORDINATORE, L'OGGETTO

DELL'INCARICO, L'EVENTUALE PARTECIPAZIONE DI ESPERTI O TECNICI ESTERNI ED IL TERMINE ENTRO IL QUALE LA COMMISSIONE DEVE RIFERIRE.

CAPO 03

ART. 18

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE, ORGANO ESECUTIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI PRINCIPI DI COLLEGIALITA', TRASPARENZA ED EFFICENZA.

02. ESSA E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA CONVOCA E LA PRESIEDE E DA QUATTRO ASSESSORI. QUESTI RIMANGONO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

03. SINDACO ED ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTIENE LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO, CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE NELL'ESERCIZIO DEL MANDATO.

04. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA E LO "STATUS" DEI COMPONENTI, SONO REGOLATE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

ART. 19

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO CHE COMPIE TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE DALLA STATUTO ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO, DEL SINDACO O DEL SEGRETARIO.

02. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON GLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DALLO STESSO E COORDINA LA PROPRIA ATTIVITA' CON GLI ORIENTAMENTI DI POLITICA AMMINISTRATIVA AI QUALI SI ISPIRA L'AZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LA GIUNTA ESERCITA ATTIVITA' DI INIZIATIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO, CON PROPOSTE REDATTE ED ISTRUITE NORMALMENTE PER L'ADOZIONE DI ATTI DI SUA COMPETENZA.

04. LA GIUNTA PERSEGUE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE AMMINISTRATIVE, E MEDIANTE L'INIZIATIVA PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO, LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROPOSTO NEL DOCUMENTO IN BASE ALLA QUALE RISULTA COSTITUITA.

ART. 20

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA SUA COMPETENZA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO IN FORMA COLLEGIALE, SECONDO LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. LE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE.

03. IL SINDACO PUO' DISPORRE CHE ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA SIANO PRESENTI CON FUNZIONI CONSULTIVE I FUNZIONARI DEL COMUNE O, SE DEL CASO, ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI O SOCIALI, NONCHE' ESPERTI ESTERNI.

CAPO 04

ART. 21

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE, RAPPRESENTA LA COMUNITA' E PROMUOVE CON LA COLLABORAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE LE INIZIATIVE E GLI INTERVENTI PIU' IDONEI PER REALIZZARE IL PROGRESSO NEL TERRITORIO.
02. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA', INELEGGIBILITA', LO "STATUS" E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.
03. IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' L'INTERPRETE UFFICIALE DELLE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO ESPRESSE. FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E DIRIGE I LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SECONDO LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO. TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.
04. IN QUALITA' DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE NE ESPRIME L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO, PROMUOVENDO E COORDINANDO, ANCHE ATTRAVERSO L'ISTITUTO DELLA DELEGA, L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI STABILITI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
05. SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI CON IL CONCORSO E LA COLLABORAZIONE DEGLI ASSESSORI E CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE, PRESTATA SECONDO LE SUE DIRETTIVE.
06. IN QUALITA' DI UFFICIALE DI GOVERNO SOVRAINTENDE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITA DAL COMUNE SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE DELLA REPUBBLICA.
07. IL SINDACO E' GARANTE DEL RISPETTO DELLA LEGGE, DELL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO E DELL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI.

ART. 22

RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE NEGLI ORGANI DI CONSORZI CON POSSIBILITA' DI DELEGA DI TALE FUNZIONE.
02. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE NELLA PROMOZIONE, COORDINAMENTO E ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA SECONDO QUANTO STABILITO DAL PRESENTE STATUTO.
03. PRESENTE ALTRESI' TUTTE LE COMMISSIONI DI GARA, DI APPALTO E DI CONCORSO, PROMUOVE LE CONFERENZE DI SERVIZI, GLI ACCORDI PREVISTI DAGLI ARTT. 14 E 15 DELLA LEGGE N. 241/90 .

ART. 23

IL VICE SINDACO

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE UN ASSESSORE A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO NELLE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
02. L'ASSESSORE DELEGATO ASSUME LA CARICA DI VICE SINDACO.

03. IN CASO DI CONTEMPORANEA ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO O DI VACANZA NELLA CARICA DI SINDACO, ESERCITA LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO CHE E' INDIVIDUATO, COME TALE, NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

ART. 24

POTERI DI ORDINANZA

01. IL SINDACO IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE PUO' EMETTERE ORDINANZE, IN OSSERVANZA DI LEGGE E REGOLAMENTI, PER DISPORRE ADEMPIMENTI O COMPORTAMENTI RESI NECESSARI DALL'INTERESSE GENERALE O DAL VERIFICARSI DI PARTICOLARI CONDIZIONI.

02. IL SINDACO, COME UFFICIALE DI GOVERNO, EMANA ORDINANZE CONTINGIBILI, ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA', IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, PER PREVENIRE ED ELIMINARE PERICOLI ED INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

03. LE ORDINANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI DEBONO ESSERE MOTIVATE E VENGONO ADOTTATE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI E CON L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

04. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, L'ASSESSORE DELEGATO (VICE SINDACO) OD IN SUA ASSENZA L'ASSESSORE ANZIANO ESERCITA IL POTERE RELATIVO ALLE FUNZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO.

05. LE FORME DI PUBBLICITA' DELLE ORDINANZE E QUELLE DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DEI DIRITTI INTERESSATI SONO DEFINITI DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 03

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 25

VALORIZZAZIONE DEL PLURALISMO LOCALE

01. IL COMUNE PROMUOVE IN OGNI MODO LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE.

02. VALORIZZA LE COMUNANZE AGRARIE, LE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO, LE COOPERATIVE E OGNI ALTRA FORMA DI AGGREGAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI. PROMUOVE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ANCHE SU BASE DI FRAZIONE, GARANTENDONE LA CONSULTAZIONE IN OCCASIONE DELL'ADOZIONE DI ATTI FONDAMENTALI O DI SPECIFICO INTERESSE E PREVEDENDO ADEGUATI INTERVENTI IN LORO FAVORE.

03. PUO' AFFIDARE AI SOGGETTI DI CUI AL SECONDO COMMA, LA GESTIONE DI IMPIANTI E SERVIZI PUBBLICI SULLA BASE DI APPOSITE CONVENZIONI.

ART. 26

CONSULTAZIONI POPOLARI

01. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE E PER L'EFFETTUAZIONE DI RIUNIONI E ASSEMBLEE PROMOSSE DA CITTADINI O DA GRUPPI, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE METTE A DISPOSIZIONE, NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA', STRUTTURE E SPAZI IDONEI, DEFINENDONE, SULLA BASE DI APPOSITO REGOLAMENTO, LE CONDIZIONI E LE

MODALITA' D'USO E PREVEDENDO L'EVENTUALE CONCORSO DEGLI INTERESSATI ALLE SPESE.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO CONVOCARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, ASSEMBLEE DI CITTADINI, PER DISCUTERE PROBLEMI, FORMARE COMMISSIONI, ESAMINARE PROPOSTE E PROGRAMMI, NEL RISPETTO DELLE RESPONSABILITA' ISTITUZIONALI DEGLI ORGANI DEL COMUNE.

03. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE INDETTA ANCHE PER CATEGORIE DI CITTADINI NON ELETTORI PURCHE' ABBIANO COMPIUTO I SEDICI ANNI.

04. IL CONSIGLIO O LA GIUNTA, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, DEVONO DAR CONTO, IN SEDE DI ADOZIONE DEGLI ATTI, DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI.

ART. 27

ISTANZE E PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE AL COMUNE ISTANZE E PETIZIONI DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. IL SINDACO ESAMINA LE PETIZIONI E LE ISTANZE NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE E DA RISPOSTA ENTRO I SUCCESSIVI TRENTA GIORNI, COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE DI SERVIZIO.

03. IL SINDACO UTILIZZERA' LE FORME DI PUBBLICITA' CHE RITERRA' PIU' IDONEE PER GARANTIRE CHE AL SOGGETTO PROPONENTE GIUNGA LA RISPOSTA.

04. NELL'APPOSITO REGOLAMENTO SONO DISCIPLINATE LE ULTERIORI MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

ART. 28

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL COMUNE INDICE REFERENDUM CONSULTIVO QUANDO VI SIA RICHIESTA SOTTOSCRITTA DA ALMENO IL 30% DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

02. IL REFERENDUM PUO' RIGUARDARE SOLTANTO QUESTIONI INERENTI MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE AD ECCEZIONE DI QUELLE RELATIVE A:

- REVISIONE DELLO STATUTO;
- REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- TRIBUTI, BILANCI, CONTABILITA';
- DESIGNAZIONE, NOMINE, REVOCHE E IN GENERALE QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE;
- MATERIE CHE SONO STATE GIA' OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NEGLI ULTIMI DUE ANNI;
- SU TUTTE LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI.

03. IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' SU REFERENDUM E' ESPRESSO ENTRO 60 GIORNI DALLA SUA PROPOSIZIONE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. L'ESITO DEL REFERENDUM NON VINCOLA L'AMMINISTRAZIONE, LA QUALE PUO' DISCOSTARSI CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO.

05. IN UN ANNO NON PUO' SVOLGERSI PIU' DI UN REFERENDUM.
06. IL REFERENDUM CONSULTIVO PUO' ESSERE INDETTO ANCHE DAL COMUNE, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, APPROVATA A MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI COMPONENTI ASSEGNATI, PARI A DUE TERZI DEI COMPONENTI ASSEGNATI.
07. LE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO.
08. L'INDIZIONE DEL REFERENDUM HA EFFICACIA SOSPENSIVA NEI CONFRONTI DEL PROVVEDIMENTO CUI SI RIFERISCE L'OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE.
09. IL COMITATO PROMOTORE PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON L'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI EVITARE LA CONSULTAZIONE ELETTORALE.

ART. 29

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

01. IL COMUNE ADEGUA LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE E LA DISCIPLINA DEL PROPRIO PERSONALE ALLE PREVISIONI DELLA LEGGE STATALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO.
02. PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO IL REGOLAMENTO STABILISCE L'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA ED I TEMPI IN CUI QUESTA DEVE CONDURSI.
03. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, SALVO QUELLI CHE LA LEGGE INDICA COME RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE, NONCHE' QUELLI ESPRESSAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.
04. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ED AI DOCUMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 30

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, SALVO I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DAL REGOLAMENTO.
02. LE MODALITA' DELLA PARTECIPAZIONE SONO STABILITE, IN ARMONIA CON LE PREVISIONI DELLA LEGGE 07.08.90 N. 241 , DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 31

DIFENSORE CIVICO

01. AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA IL COMUNE, D'INTESA CON GLI ALTRI ENTI LOCALI, ISTITUISCE L'UFFICIO DEL "DIFENSORE CIVICO" SULLA BASE DI APPOSITA CONVENZIONE.
02. IL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE SCELTO TRA PERSONE CHE PER COMPETENZA ED ESPERIENZA DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, CORRETTEZZA, CAPACITA' E PROBITA'.
03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ELEZIONE, LA DURATA IN CARICA, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DECADENZA, LE PREROGATIVE E I MEZZI A

DISPOSIZIONE DEL DIFENSORE CIVICO, NONCHE' I SUOI RAPPORTI CON GLI ORGANI ELETTIVI.

TITOLO 04

UFFICI E PERSONALE

ART. 32

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

01. GLI UFFICI E I SERVIZI DEL COMUNE SONO ORGANIZZATI IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA', ECONOMIA DI GESTIONE, EFFICENZA, FLESSIBILITA' IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DEVE RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E DI ACCESSO DEI CITTADINI AGLI ATTI DEL COMUNE.

03. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

ART. 33

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

01. L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL COMUNE E' INFORMATO AI PRINCIPI DI PROFESSIONALITA', RESPONSABILITA' E PRODUTTIVITA' PER UN MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI NEI CONFRONTI DEL CITTADINO-UTENTE.

02. IL REGOLAMENTO, OLTRE GLI OGGETTI DI CUI ALL' ARTT. 02 DELLA LEGGE 29.03.1983 N. 93 , DISCIPLINA TRA L'ALTRO:

- LA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA E PER UFFICIO;
- LE QUALIFICHE FUNZIONALI E I RISPETTIVI TRATTAMENTI ECONOMICI;
- L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI;
- LE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI;
- L'ATTRIBUZIONE AGLI IMPIEGATI DI PIU' ALTO LIVELLO DI RESPONSABILITA' GESTIONALI;
- LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI DA PARTE DEL SEGRETARIO;
- LE MODALITA' PER LA DESIGNAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- LE MODALITA' PER L'ACQUISIZIONE A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA';
- I DIRITTI DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI NONCHE' L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE;
- LE SANZIONI, IL PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

ART. 34

RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI ED ATTRIBUZIONI

01. I FUNZIONARI DI PIU' ALTO LIVELLO SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE DEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI SOTTO IL PROFILO DELLA

CORRETTEZZA TECNICA E AMMINISTRATIVA, DELL'ECONOMICITA' E DELL'EFFICENZA DELLA GESTIONE CON RIFERIMENTO AI COMPITI AD ESSI AFFIDATI.

02. CON ATTO DEL SINDACO, PREVIA MOTIVATA DELIBERA DI GIUNTA, AGLI IMPIEGATI DI PIU' ALTO LIVELLO POSSONO ESSERE AFFIDATE FUNZIONI DI STUDIO, DI RICERCA, DI ESECUZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI OVVERO L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI SPECIALI.

ART. 35

INCARICHI ESTERNI

01. PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DETERMINATI E PER IL COMPIMENTO DI STUDI E RICERCHE IMPLICANTI PARTICOLARI CONOSCENZE, IL COMUNE PUO' AVVALERSI DI COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' MEDIANTE CONVENZIONI DI DIRITTO PRIVATO A TERMINE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE.

ART. 36

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA "STATUS GIURIDICO", RUOLO E FUNZIONI, ASSICURA LA SOVRINTENDENZA, LA DIREZIONE ED IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO DA CUI DIPENDE. CURA ALTRESI' L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DELLE DELIBERAZIONI; PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI; DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO L'UFFICIO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO E PROVVEDE, QUALORA VI SIA ASSENZA DEL TITOLARE DEL SERVIZIO, AD ASSEGNARE A SE' O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO AL SETTORE, LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE AL SINGOLO PROCEDIMENTO.

02. IL SEGRETARIO E' MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

03. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, NE REDIGE I VERBALI, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO.

TITOLO 05

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

ART. 37

SERVIZI PUBBLICI

01. AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E LA CRESCITA CIVILE DELLA COMUNITA' E NEL PERSEGUIMENTO DI SCOPI SOCIALI IL COMUNE ASSUME LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE.

02. IL COMUNE, PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE FORME PIU' IDONEE, GESTISCE SERVIZI PUBBLICI IN ECONOMIA O A MEZZO DI AZIENDA, ISTITUZIONE O SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO. SUSSISTENDONE LE RAGIONI NE PUO' AFFIDARE LA GESTIONE A TERZI MEDIANTE CONCESSIONE.

03. IL COMUNE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA, QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE ECONOMICA ED EFFICIENTE.

04. QUALUNQUE SIA LA FORMA PRESCELTA PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DEVONO ESSERE ASSICURATE L'INFORMAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E LA TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 38

ISTITUZIONE E AZIENDE SPECIALI

01. LE AZIENDE SPECIALI, PER LA GESTIONE DI UNO O PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE, E LE ISTITUZIONI, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE SONO ISTITUITE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA.

02. L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 39

ORGANI

01. SONO ORGANI DELL'ISTITUZIONE E DELL'AZIENDA SPECIALE: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE E DELL'AZIENDA SPECIALE E' COMPOSTO DA UN NUMERO DI COMPONENTI DETERMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA STESSA DELIBERA CHE LE ISTITUISCE.

03. IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE NON DEVE SUPERARE IL NUMERO DEGLI ASSESSORI.

04. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL PRESIDENTE DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE STABILITO DALL' ARTT. 32 , LETT. N) DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , CON SEPARATE VOTAZIONI A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E DEBBONO ESSERE SCELTI TRA PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO MEDESIMO CHE SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E DI UNA SPECIFICA PREPARAZIONE ED ESPERIENZA ALLA CARICA DA RICOPRIRE.

05. IL DIRETTORE DELLE AZIENDE E ISTITUZIONI, NOMINATO SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO, DEVE ESSERE SCELTO TRA PERSONE IN POSSESSO DI ALTA PROFESSIONALITA' E COMPROVATA ESPERIENZA NEL SETTORE IN CUI OPERA L'AZIENDA O L'ISTITUZIONE.

06. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO, GLI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI, LE PROCEDURE DI SELEZIONE, LA DURATA IN CARICA, LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO "STATUS" DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE INOLTRE:

- A DETERMINARE LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DELL'ATTIVITA' DELLE AZIENDE DELLE ISTITUZIONI E AD APPROVARNE GLI ATTI FONDAMENTALI, QUALI IL PROGRAMMA PLURIENNALE, IL BILANCIO, LA RELAZIONE PREVISIONALE, IL CONTO CONSUNTIVO;

- A CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE;
- AD ESERCITARE LA VIGILANZA E A VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE;
- A DETERMINARE LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- A COPRIRE GLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 40

FORME ASSOCIATIVE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI ED IN PARTICOLARE CON LA COMUNITA' MONTANA, APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON I CONTENUTI STABILITI DALLA LEGGE.

02. IL COMUNE PROMUOVE ALTRESI' LA COSTITUZIONE DI CONSORZI PER LA GESTIONE ASSOCIATO DI UNO O PIU' SERVIZI CON ALTRI ENTI LOCALI, IN PARTICOLARE CON LA COMUNITA' MONTANA, QUALORA NON SIA CONVENIENTE SOTTO IL PROFILO DELL'ECONOMICITA' DI GESTIONE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE.

ART. 41

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL SINDACO, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE DAL PRESENTE STATUTO, ANCHE SU RICHIESTA DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, PUO' PROMUOVERE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE E SERVIZI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DOVRA' RATIFICARE ENTRO TRENTA GIORNI IL PRELIMINARE CONSENSO DEL SINDACO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA CHE DOVESSE COMPORTARE VARIAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI O LA SOSTITUZIONE DI CONCESSIONE EDILIZIE.

TITOLO 06

FINANZA, CONTABILITA' E CONTRATTI

ART. 42

FINANZA

01. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ATTRIBUITA E DISCIPLINATA DALLA LEGGE.

03. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE E DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 43

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO VIENE SCELTO SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 142/90 . OLTRE AI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE, NON DEVE ESSERE INCOMPATIBILE CON LA CARICA DI

CONSIGLIERE COMUNALE E DEVE AVERNE PURE I REQUISITI DI ELEGGIBILITA'.

02. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO ED ESERCITA, CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, LE FUNZIONI ED I COMPITI STABILITI DALLA LEGGE CON RIGUARDO ALLA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA E SULL'ACCERTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE.

03. IL CONSIGLIO PUO' AFFIDARE AL REVISORE DEL CONTO IL COMPITO DI ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE.

ART. 44

CONTROLLO DI GESTIONE

01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMUNALI ESEGUONO PERIODICAMENTE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AI SERVIZI A CUI SONO PREPOSTI.

02. SULLA BASE DELLE RILEVAZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI, LA GIUNTA RIFERISCE PERIODICAMENTE AL CONSIGLIO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IN ORDINE ALLO STATO DI TESORERIA DEI CONTI E DEL BILANCIO.

03. OVE SI PREVEDA UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E DELLA GESTIONE DEI RESIDUI LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, LE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

ART. 45

AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE

01. IL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' DISCIPLINA, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, L'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE NONCHE' IL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE.

ART. 46

ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. L'ATTIVITA' CONTRATTUALE DEL COMUNE E' REGOLATA DALLA LEGGE, DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO E DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI ED E' CARATTERIZZATA DAL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA.

TITOLO 07

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 47

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTE DALLA LEGGE PER LA SUA APPROVAZIONE.
02. LA PROPOSTA DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE IN VIGORE.
03. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO PUO' ESSERE ADOTTATA SE NON SIANO TRASCORSI ALMENO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.
04. L'INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, UNA VOLTA RESPINTA, NON PUO' ESSERE RIPROPOSTA NEL CORSO DELLA MEDESIMA LEGISLATURA AL CONSIGLIO, SE NON SIANO TRASCORSI ALMENO DUE ANNI.
05. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE ANCHE NEL CASO DI MODIFICHE, SOLO DOPO AVER OTTEMPERATO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE.

ART. 48

REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO 12 MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.
02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI ENTRO 24 MESI DALLA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.